



*Approvato dal Consiglio comunale*

# Regolamento del Consiglio comunale dei Giovani



## INDICE

**Articolo 1 - Finalità**

**Articolo 2 - La sede delle adunanze**

**Articolo 3 - Organi del Consiglio dei Giovani**

**Articolo 4 - Compiti e poteri del Presidente del Consiglio dei Giovani**

**Articolo 5 - La partecipazione del Segretario all'adunanza**

**Articolo 6 - Convocazione**

**Articolo 7 - Ordine del giorno**

**Articolo 8 - Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione**

**Articolo 9- Il verbale dell'adunanza - Relazione e firma**

**Articolo 10 - Modi di votazione**

**Articolo 11 - Costituzione e composizione delle commissioni**

**Articolo 12 - Presidenza e convocazione delle commissioni**

**Articolo 13 - Funzionamento delle commissioni**

## **Articolo 1 - Finalità**

1. Il Consiglio dei Giovani è lo strumento creato per il necessario coinvolgimento delle nuove generazioni nella gestione della cosa pubblica dando così voce ad una parte fondamentale del tessuto sociale di Courmayeur.
2. Il Consiglio dei Giovani di Courmayeur ha triplice funzione:
  - a. formativa: i partecipanti vengono formati, sia teoricamente che attraverso l'esperienza pratica, sul funzionamento di un consiglio comunale;
  - b. consultiva: fornisce all'amministrazione comunale un quadro sulle aspettative e le esigenze dei giovani tra i 18 e i 25 anni nel territorio di Courmayeur;
  - c. attuativa: attraverso la realizzazione di uno o più piccoli progetti con budget limitato prestabilito.

## **Articolo 2 - La sede delle adunanze**

1. Le adunanze del Consiglio dei Giovani si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.
2. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio dei Giovani deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
3. In ogni caso il luogo di riunione non può essere fissato fuori dal territorio comunale;
4. E' consentita la partecipazione ai lavori del Consiglio Comunale dei Giovani anche da remoto in modalità telematica.

## **Articolo 3 - Organi del Consiglio dei Giovani**

Sono organi del Consiglio dei Giovani il Presidente del Consiglio dei Giovani, il Vicepresidente e il segretario verbalizzante. Questi vengono eletti nella prima seduta del Consiglio Comunale dei Giovani e rimangono in carica per l'intero mandato del Consiglio stesso.

## **Articolo 4 - Compiti e poteri del Presidente del Consiglio dei Giovani**

1. Il Presidente del Consiglio dei Giovani rappresenta l'intero Consiglio dei Giovani, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dal presente regolamento.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente del Consiglio dei Giovani esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza delle regole
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente del Consiglio dei Giovani si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio dei Giovani e dei singoli giovani consiglieri.
5. Il Presidente del Consiglio dei Giovani viene eletto dai giovani consiglieri in forma palese per alzata di mano nella prima seduta e dura in carica per l'intero mandato del Consiglio dei Giovani.

## **Articolo 5 - La partecipazione del Segretario all'adunanza**

1. Il Segretario verbalizzante partecipa alle adunanze del Consiglio dei Giovani ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente del Consiglio dei Giovani di poter intervenire per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.

2. Il Segretario verbalizzante viene eletto dai giovani consiglieri comunali in forma palese per alzata di mano nella prima seduta e dura in carica per l'intero mandato del Consiglio dei Giovani.

### **Articolo 6- Convocazione**

1. La convocazione del Consiglio dei giovani è effettuata dal presidente del Consiglio dei Giovani con le modalità del presente Regolamento.
2. La convocazione del Consiglio dei giovani è disposta a mezzo di avvisi tramite mail. L'avviso di convocazione, firmato dal presidente del Consiglio dei giovani contiene:
  - l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza;
  - l'indicazione della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri dei giovani a parteciparvi;
  - l'ordine del giorno, ossia l'elenco degli argomenti da trattare.
  - Il termine di consegna è il medesimo determinato di cui al successivo articolo 8.

### **Articolo 7 - Ordine del giorno**

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio dei Giovani ne costituisce l'ordine del giorno.
2. I giovani consiglieri hanno facoltà di richiedere l'inserimento all'ordine del giorno di una proposta per seduta per Amministratore.
3. Il Sindaco ed i membri della Giunta (o un Consigliere Comunale da loro espressamente delegato) possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento, nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

### **Articolo 8 - Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione**

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze è pubblicato sul sito del Comune almeno 10 giorni prima della seduta, senza considerare il giorno di pubblicazione e il giorno della seduta.

### **Articolo 9 - Il verbale dell'adunanza - Relazione e firma**

1. Il verbale di deliberazione è l'atto che documenta la volontà espressa dal Consiglio dei Giovani.
2. Il Segretario verbalizzante sovrintende alla redazione del verbale.
3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta:
  - a. il giorno, il mese, l'anno, l'ora e il luogo dell'adunanza;
  - b. gli amministratori presenti, quelli assenti;
  - c. l'oggetto della proposta di deliberazione;
  - d. il testo integrale del deliberato;
  - e. I giovani amministratori intervenuti nella discussione sulla proposta con sintesi degli interventi, ovvero il loro intervento integrale quando gli interessati ne facciano esplicita richiesta ed il relativo testo scritto sia fatto pervenire, entro la fine della seduta, al segretario oppure sia dettato dal consigliere durante l'intervento;
  - f. il sistema di votazione;
  - g. il numero dei votanti ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta, i nominativi di coloro che si sono astenuti o hanno votato contro;

4. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente del Consiglio dei Giovani e dal Segretario verbalizzante.

### **Articolo 10 - Modi di votazione**

1. L'espressione del voto dei giovani consiglieri comunali è effettuata in forma palese mediantealzata di mano o per appello nominale.

### **Articolo11 - Costituzione e composizione delle commissioni**

1. Il Consiglio dei Giovani può costituire al suo interno commissioni permanenti o temporanee, stabilendone le competenze e determinando la loro composizione numerica.
2. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro giovane consigliere.

### **Articolo 12 - Presidenza e convocazione delle commissioni**

1. Il Presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti.
2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della commissione.
3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie.  
Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.
4. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione.  
Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.
5. La convocazione è disposta a cura del Presidente, con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio, almeno sette giorni prima di quello in cui si tiene l'adunanza, al fine del rispetto del termine non viene conteggiato né il giorno di consegna, né quello di adunanza.  
Copia della convocazione è pubblicata sul sito del Comune online e trasmessa al Sindaco entro lo stesso termine.

### **Articolo 13 - Funzionamento delle commissioni**

1. La riunione della commissione è valida quando sono presenti almeno la metà dei componenti.
2. Il Sindaco ed i membri della Giunta (o un Consigliere Comunale da loro espressamente delegato) possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento, nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le commissioni.
3. Su richiesta del Presidente della Commissione, i funzionari comunali sono tenuti a partecipare, con facoltà di relazione ed intervento, alle riunioni di tutte le commissioni.
4. Le commissioni decidono mediante votazione a maggioranza dei presenti.  
Possono votare solo i consiglieri membri della Commissione.
5. Dal giorno successivo a quello dell'invio dell'avviso di convocazione, gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale, a disposizione dei membri della commissione.

6. Su richiesta di un consigliere comunale o un assessore, il Presidente della Commissione è tenuto a riferire al Consiglio sull'avanzamento dei lavori.  
Dei lavori della Commissione viene redatto verbale sommario a cura di un componente della Commissione stessa individuato dal Presidente della Commissione.